

**Causa C-58/24**

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,  
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

**Data di deposito:**

26 gennaio 2024

**Giudice del rinvio:**

High Court (Irlanda)

**Data della decisione di rinvio:**

21 dicembre 2023

**Ricorrenti:**

NE

MY

HJ

XF

WB

UV

VK

JU

RJ

DZ

**Resistenti:**

An Bord Pleanála

Minister for Housing, Local Government and Heritage

Ireland

Attorney General

**Interveniente:**

Drumakilla Limited

---

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso giurisdizionale vertente sulla contestazione della legittimità di una licenza in deroga diretta ad agevolare la prevista costruzione di alloggi e di opere connesse a Delgany, nella contea di Wicklow, Irlanda.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), e dell'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), nella parte in cui si riferisce alla suddetta disposizione.
- 2 La base giuridica del rinvio pregiudiziale è l'articolo 267 TFUE.

**Questioni pregiudiziali**

- 3 Le cinque questioni pregiudiziali sono così formulate:

«1) Se l'articolo 11 della direttiva 2011/92, letto alla luce del principio dell'ampio accesso alla giustizia di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, comporti che, in un caso in cui un progetto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, oggetto di una domanda di autorizzazione (in prosieguo: l'“autorizzazione primaria”) non possa essere realizzato senza che il committente abbia prima ottenuto un'altra autorizzazione (in prosieguo: l'“autorizzazione secondaria”), e in cui l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione primaria per detto progetto conservi la facoltà di valutare l'impatto ambientale del progetto in modo più rigoroso rispetto a quanto sia stato fatto per l'autorizzazione secondaria, detta autorizzazione secondaria (se rilasciata prima dell'autorizzazione primaria) debba essere considerata come facente parte della procedura di autorizzazione per fini diversi dalla portata degli elementi da esaminare o valutare ai sensi della direttiva 2011/92, vuoi in generale vuoi quando l'autorizzazione secondaria è una decisione adottata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, al fine di realizzare un progetto.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 11 della direttiva 2011/92, letto alla luce del principio dell'ampio accesso alla giustizia di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, comporti che le norme nazionali sul *dies a quo* del termine per contestare la validità di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43 (l'"autorizzazione secondaria") debbano essere interpretate nel senso che esse escludono che tale termine inizi a decorrere prima della data di adozione dell'autorizzazione in questione (l'"autorizzazione primaria"), vuoi in generale vuoi in un caso in cui: i) il progetto è stato sottoposto all'esame caso per caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, e/o ii) la determinazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, ai fini dell'autorizzazione primaria è stata adottata dopo il rilascio dell'autorizzazione secondaria e contemporaneamente alla decisione sull'autorizzazione primaria, e/o iii) il procedimento di contestazione della validità dell'autorizzazione secondaria non contiene alcun motivo volto a contestare l'autorizzazione primaria pertinente con riferimento all'asserita invalidità dell'autorizzazione secondaria, e/o iv) il ricorrente omette di chiedere una proroga del termine per impugnare l'autorizzazione secondaria, richiesta necessaria in base al diritto nazionale per un'impugnazione tardiva in assenza di una norma di diritto dell'Unione in senso contrario.

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta in generale negativa alla seconda questione, se la direttiva 2011/92, letta alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e/o del principio dell'ampio accesso alla giustizia di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, comporti che un termine previsto dal diritto nazionale di uno Stato membro per l'avvio di un procedimento volto a far valere un diritto ai sensi di tale direttiva, debba essere ragionevolmente prevedibile, ma non debba necessariamente essere espressamente specificato nella normativa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 e/o nelle informazioni pratiche messe a disposizione del pubblico sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2011/92 e/o definitivamente stabilito in modo certo dalla giurisprudenza nazionale, di modo che sulla risposta alla seconda questione non incide il fatto che il diritto nazionale di uno Stato membro stabilisce un termine prevedibile di carattere generale applicabile genericamente ai ricorsi di diritto pubblico, compresa la proposizione di un'azione mirante a impugnare una decisione adottata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, e che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie al fine di realizzare il progetto, benché nel diritto nazionale di cui trattasi ciò sia implicito anziché esplicito.

4) In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda questione o negativa alla terza questione, se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, comporti che un'autorità competente non possa concludere che non esiste "un'altra soluzione valida" in alternativa a una decisione che autorizza un committente a derogare alle vigenti misure di protezione delle specie al fine di realizzare un progetto ai sensi dell'articolo 1,

paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, a meno che l'autorità competente prenda effettivamente in considerazione altre soluzioni, come un'ubicazione o una progettazione alternativa, o il rifiuto della deroga.

5) In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda o negativa alla terza questione, se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, comporti che un'autorità competente non possa concludere che risponde all'interesse di “proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali” il fatto di concedere una decisione che autorizza un committente a derogare alle vigenti misure di protezione delle specie, al fine di realizzare un progetto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, a meno che una qualche protezione specifica sia posta in essere dalla deroga stessa, anziché che da misure di mitigazione adottate per ridurre o compensare il danno creato dalle misure autorizzate dalla decisione di deroga».

### **Disposizioni del diritto dell'Unione europea fatte valere**

- 4 L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43 prevede che, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle misure di protezione delle specie stabilite da detta direttiva a determinate condizioni, tra cui quando la deroga è intesa a proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali.
- 5 L'articolo 6 della direttiva 2011/92 stabilisce le disposizioni fondamentali in materia di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali in materia ambientale.
- 6 L'articolo 11 della direttiva 2011/92 prevede norme sui ricorsi avverso le decisioni per le quali è necessaria la partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva medesima. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato che vantino un interesse sufficiente o facciano valere la violazione di un diritto abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di siffatte decisioni. L'articolo 11, paragrafo 2, prevede che siano gli Stati membri a stabilire in quale fase possono essere contestate siffatte decisioni. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
- 7 Sentenze del 16 giugno 2005, Pupino (C-105/03, ECLI:EU:C:2005:386); del 19 settembre 2006, i-21 Germany e Arcor (C-392/04 e C-422/04, EU:C:2006:586); del 15 aprile 2008, Impact (C-268/06, ECLI:EU:C:2008:223); del 28 gennaio 2010, Commissione/Irlanda (C-456/08, ECLI:EU:C:2010:46); del 30 giugno

2011, Meilicke e a. (C-262/09, ECLI:EU:C:2011:438); del 18 ottobre 2012, Pelati (C-603/10, ECLI:EU:C:2012:639); del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial Services (C-500/16, EU:C:2017:996); del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy (C-470/16, ECLI:EU:C:2018:185); del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17, ECLI:EU:C:2019:851); conclusioni presentate dall'avvocato generale Kokott nella causa Namur-Est Environnement (C-463/20, EU:C:2021:868); nonché sentenze del 24 febbraio 2022, Namur-Est Environnement (C-463/20, ECLI:EU:C:2022:121); del 6 luglio 2023, Hellfire Massy Residents Association (C-166/22, ECLI:EU:C:2023:545); e del 15 giugno 2023, Eco Advocacy (C-721/21, ECLI:EU:C:2023:477).

### **Disposizioni nazionali richiamate**

- 8 Ai sensi dell'Order 84, rule 21(1) - (2), delle Rules of the Superior Courts (articolo 84, norma 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura delle corti superiori) la domanda di autorizzazione a presentare un ricorso giurisdizionale avverso una decisione amministrativa deve essere presentata entro tre mesi dalla data della decisione impugnata. Ai sensi dell'Order 84, rule 21(3) delle Rules of the Superior Courts (articolo 84, norma 21, paragrafo 3, del regolamento di procedura delle corti superiori), in determinate circostanze il termine entro il quale deve essere presentata una domanda di autorizzazione a presentare un ricorso giurisdizionale può essere prorogato.
- 9 In conformità con una costante giurisprudenza europea e nazionale, e in particolare con il principio di effettività, il potere di prorogare i termini conferito dal diritto interno ai sensi dell'Order 84, rule 21(3) delle Rules of the Superior Courts (articolo 84, norma 21, paragrafo 3, del regolamento di procedura delle corti superiori) è suscettibile di un'interpretazione conforme nel senso che tale potere può e deve essere esercitato in modo che l'intero termine (in questo caso, tre mesi) decorra dalla data in cui il ricorrente è o avrebbe dovuto essere a conoscenza della decisione impugnata.
- 10 Non esiste alcuna disposizione legislativa o regolamentare specifica nel diritto irlandese che precisi in che modo l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 si applichi alle decisioni di deroga di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43.
- 11 Il giudice del rinvio ritiene che nel diritto interno, e fatti salvi i requisiti di interpretazione conforme, quando un progetto richiede più autorizzazioni, ciascuna autorizzazione costituisce una decisione di merito distinta che deve essere impugnata singolarmente entro il termine di legge che decorre individualmente dalla data di ciascuna decisione. Pertanto, una decisione di deroga è una decisione distinta dal punto di vista giuridico, cosicché il termine per il ricorso giurisdizionale inizia a decorrere dal momento in cui viene adottata tale decisione e non dal momento in cui viene rilasciata la relativa autorizzazione.

- 12 Il giudice del rinvio conclude che i termini per impugnare la licenza in deroga sono ragionevolmente prevedibili facendo riferimento alla normativa generale sul controllo giurisdizionale.
- 13 Fra le altre normative nazionali pertinenti figurano: i) gli articoli 50 e 50A del Planning and Development Act 2000 (legge in materia di pianificazione e sviluppo urbanistico-edilizio del 2000) (come modificato); ii) Planning and Development Regulations 2001 to 2023 (regolamenti in materia di pianificazione e sviluppo urbanistico-edilizio dal 2001 al 2023) (SI 600 del 2001), come modificato; iii) articoli 51, 54 e 54A dell'European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 to 2021 [regolamento attuativo della normativa delle Comunità europee (uccelli e habitat naturali) dal 2011 al 2021]; iv) articolo 4 del Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Act 2016 [legge del 2016 in materia di pianificazione e sviluppo urbanistico (edilizia abitativa) e di locazioni residenziali].

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale**

- 14 In previsione della richiesta di autorizzazione per un progetto di edilizia residenziale nella contea di Wicklow, in Irlanda, l'interveniente, Drumkilla Ltd, il 17 gennaio 2020 ha presentato al National Parks and Wildlife Service (NPWS) una richiesta di licenza in deroga [alle misure di protezione] per pipistrelli. La licenza in deroga è stata rilasciata il 4 marzo 2020 e successivamente modificata il 21 luglio 2020. Nella licenza si dichiara che essa è stata rilasciata esclusivamente per consentire le attività specifiche collegate al progetto di edilizia residenziale.
- 15 Il giudice del rinvio trae due conclusioni fattuali in relazione alla licenza in deroga, ossia i) benché nella licenza si neghi l'esistenza di soluzioni soddisfacenti alternative alla concessione della deroga, dai materiali istruttori non si evince che siano state prese in considerazione soluzioni alternative aventi un minore impatto sulle specie rigorosamente protette, né la soluzione alternativa di non concedere la licenza, il che induce a dedurre che ciò non è stato probabilmente considerato; e ii) nella licenza si dichiara che essa è rilasciata per proteggere le specie di cui trattasi. Se e nella misura in cui tale requisito implica che la deroga stessa, a differenza delle condizioni di mitigazione, protegga tali specie, allora tale conclusione è manifestamente irragionevole, per non dire assurda.
- 16 La domanda di autorizzazione è stata presentata all'An Bord Pleanála (agenzia per la pianificazione territoriale, Irlanda; in prosieguo: l'«agenzia») il 21 ottobre 2020. La domanda era accompagnata da una relazione sull'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA). La licenza in deroga modificata è stata allegata alla documentazione della domanda, cosicché quella data era la prima in cui i ricorrenti avrebbero potuto acquisire conoscenza di tale licenza.
- 17 L'agenzia ha completato una verifica di assoggettabilità alla VIA e ha ritenuto che la relazione sulla verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dal committente avesse identificato e descritto adeguatamente gli effetti diretti, indiretti, secondari

e cumulativi del progetto proposto sull'ambiente. Essa ha concluso che il progetto proposto non avrebbe probabilmente avuto effetti significativi sull'ambiente e che per tale progetto non era necessaria una relazione sulla VIA.

- 18 Il 15 febbraio 2021 l'agenzia ha rilasciato l'autorizzazione del progetto.
- 19 Il 25 marzo 2021 i ricorrenti hanno presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio finalizzato a impugnare la decisione dell'agenzia e la licenza in deroga. I ricorrenti non hanno richiesto una proroga del termine di impugnazione ai sensi dell'Order 84, rule 21(3) delle Rules of the Superior Courts (articolo 84, norma 21, paragrafo 3, del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori). Il 19 aprile 2021, il giudice del rinvio ha autorizzato il ricorso giurisdizionale e ha disposto la sospensione dei lavori.
- 20 Il giudice del rinvio ha respinto il ricorso avverso l'autorizzazione del progetto il 5 luglio 2023. Tuttavia, l'impugnazione della licenza in deroga, che è stata invocata in modo indipendente (vale a dire, i ricorrenti non hanno invocato l'invalidità dell'autorizzazione del progetto in conseguenza dell'invalidità della licenza in deroga), rimane in essere.
- 21 Il giudice del rinvio ritiene che, poiché i ricorrenti non hanno impugnato la licenza in deroga entro 3 mesi da quando ne hanno avuto o avrebbero dovuto averne conoscenza (e quindi entro un termine che il giudice avrebbe consentito in virtù di un'interpretazione conforme del potere di proroga, se fosse stata presentata una domanda in tal senso), l'impugnazione della licenza in deroga sia tardiva e debba essere respinta, fatte salve eventuali norme di diritto dell'Unione che impongano un risultato contrario. Il giudice del rinvio è propenso a ritenere che non esista una siffatta norma nel diritto dell'Unione, ma ritiene che la situazione non sia del tutto esente da dubbi e che sia quindi opportuno sottoporre la questione alla Corte di giustizia.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 22 Per quanto riguarda la prima e la seconda questione, i ricorrenti sostengono che dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa *Namur-Est Environnement*, C-463/20, emerge chiaramente che, nelle particolari circostanze verificatesi in Belgio in tale causa, e sussistenti anche in Irlanda, la decisione di deroga deve essere considerata come rientrante nella procedura di autorizzazione e che il rilascio dell'autorizzazione rappresenta il punto finale del processo decisionale. Essi sostengono che la decisione sulla licenza in deroga è una decisione preliminare ai fini della determinazione sulla verifica preliminare di assoggettabilità alla VIA e, quindi, diventa definitiva solo una volta concluse le procedure previste dalla direttiva 2011/92, vuoi con una determinazione negativa a seguito di verifica preliminare di assoggettabilità alla VIA vuoi – qualora l'autorità competente stabilisca la necessità di effettuare una VIA in relazione al progetto – alla conclusione della VIA. Inoltre, poiché la logica della sentenza *Namur-Est* deriva dai diritti procedurali conferiti al pubblico interessato in forza

della direttiva 2011/92 per i progetti che richiedono la VIA, sarebbe contrario a tale direttiva che il diritto nazionale richiedesse ai ricorrenti che l'impugnazione della licenza in deroga avvenisse ancor prima che tali diritti vengano in essere, circostanza che si verifica solo con la determinazione sulla verifica preliminare di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/92.

- 23 Per quanto riguarda la terza questione, i ricorrenti sostengono che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2011/92, non è sufficiente che le norme generali, comprese quelle di *common law*, prevedano che il termine decorra dalla data in cui il pubblico viene a conoscenza di una decisione preliminare. Lo Stato è tenuto a stabilire specificamente in quale fase può essere presentato un ricorso e a fornire informazioni pratiche sull'accesso alle procedure per presentare tali ricorsi, specificando con precisione il termine entro il quale il ricorso deve essere presentato.
- 24 Per quanto riguarda le questioni quarta e quinta, i ricorrenti sostengono, richiamando la sentenza della Corte di giustizia nella causa *Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola*, C-[674]/17, che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/43, l'autorità competente deve a) prendere in considerazione soluzioni alternative; e b) spiegare in che modo le ha prese in considerazione. Tale disposizione non costituisce un'adeguata base giuridica per la concessione della licenza in deroga nel caso di specie, in quanto le attività di cui si chiede l'autorizzazione non sono finalizzate alla protezione della fauna e della flora selvatiche né alla conservazione degli habitat naturali. Tale disposizione non mira ad agevolare i progetti, in particolare quando non vi è alcuna prova che il committente abbia preso in considerazione soluzioni alternative al progetto che avrebbero consentito l'avvio di un progetto modificato che evitasse anche le attività completamente vietate aventi effetti su specie rigorosamente protette.
- 25 Lo Stato sostiene, per quanto riguarda le questioni prima e seconda, che la sentenza *Namur-Est* sia irrilevante ai fini della questione del termine di prescrizione applicabile. Esso sostiene che la decisione di concedere una licenza in deroga ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43 è una decisione distinta presa nell'ambito di un processo di autorizzazione ed è «impugnabile» in quanto decisione distinta presa nell'ambito di tale processo. Tuttavia, la licenza in deroga non deve essere considerata come parte della procedura di autorizzazione a fini diversi dall'ambito delle questioni da considerare o valutare ai sensi della direttiva 2011/92. In primo luogo, il termine per impugnare la licenza in deroga nel caso di specie era di tre mesi dalla concessione della stessa o, in subordine, applicando un'interpretazione conforme, dalla data in cui i ricorrenti hanno effettivamente avuto a conoscenza, o avrebbero dovuto avere conoscenza, della licenza in deroga. La direttiva 2011/92, letta alla luce del principio di accesso alla giustizia di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, non richiede che, nel presente caso, i termini nazionali siano interpretati diversamente. In secondo luogo, nelle particolari circostanze del caso di specie, in cui i ricorrenti non hanno eccepito l'invalidità dell'autorizzazione sulla base dell'invalidità della licenza in



deroga, non vi è alcuna base per un'interpretazione dei termini di prescrizione nazionali nel senso della proponibilità dell'impugnazione della licenza in deroga alla fine del procedimento di autorizzazione del progetto. In terzo luogo, i ricorrenti avrebbero potuto impugnare la decisione dell'autorità competente di concedere l'autorizzazione del progetto, sulla base del fatto che essa non aveva valutato l'impatto del progetto sulle specie protette in modo più rigoroso di quanto fosse stato fatto nella fase della licenza in deroga, ma non hanno agito in tal senso. In quarto luogo, dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-166/22, *Hellfire Massy Residents Association*, emerge che la direttiva 2011/92 non prevede alcun obbligo di integrare la procedura di deroga di cui all'articolo 16 nelle procedure di autorizzazione di progetti e, di conseguenza, non può sussistere alcun obbligo concorrente di applicare un'interpretazione conforme ai termini nazionali, tale per cui si possa concludere che il termine per impugnare la concessione di una licenza in deroga debba decorrere a partire dalla decisione finale ai sensi della normativa sulla pianificazione territoriale. Ciò sarebbe, del resto, del tutto incompatibile con il principio della certezza del diritto.

- 26 Per quanto riguarda la terza questione, lo Stato propone di rispondere che la direttiva 2011/92, letta alla luce del principio dell'ampio accesso alla giustizia di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, non produce gli effetti indicati nella seconda questione, qualora il diritto dello Stato membro interessato non abbia stabilito in modo definitivo, secondo l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2011/92, in quale fase possono essere contestate le decisioni, gli atti o le omissioni, e qualora la posizione non sia stabilita con certezza dalla giurisprudenza nazionale.
- 27 Lo Stato sostiene che le questioni quarta e quinta sono teoriche perché il procedimento è fuori termine. Nel caso in cui si debba rispondere alle due questioni, esse andrebbero risolte in modo affermativo.
- 28 L'interveniente sostiene che, ai sensi dell'Order 84 delle Rules of the Superior Courts (articolo 84 del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori), il termine di tre mesi per impugnare la decisione di deroga mediante ricorso giurisdizionale decorreva dalla data della decisione. Non è stata presentata alcuna domanda di proroga dei termini e l'impugnazione della licenza in deroga è pertanto prescritta.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 29 Il giudice del rinvio propone di rispondere alla prima questione in modo negativo. Detto giudice è del parere che la sentenza *Namur-Est* non stabilisca che una licenza in deroga o un'altra decisione con molteplici autorizzazioni debba essere trattata come una decisione unica per qualsiasi altro scopo, come ad esempio i termini. Considerare tali autorizzazioni secondarie come parte dell'autorizzazione primaria per tali altri scopi creerebbe un caos procedurale e sarebbe contrario al principio della certezza del diritto.

- 30 Il giudice del rinvio propone di rispondere alla seconda questione, nel caso in cui vi si debba rispondere, in modo negativo. Detto giudice è del parere che la decisione nella sentenza Namur-Est non debba essere estesa, tanto da avere l'effetto di oltrepassare i termini di prescrizione nazionali, che rientrano nell'ambito dell'autonomia procedurale nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Tale estensione della sentenza Namur-Est sarebbe incompatibile con il principio della certezza del diritto. Non è necessaria una siffatta estensione perché, quando un progetto richiede più autorizzazioni, ogni autorizzazione può essere impugnata nel momento in cui viene rilasciata, entro il relativo periodo di prescrizione previsto dal diritto nazionale, che può variare da decisione a decisione nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Per quanto riguarda gli specifici punti menzionati nella questione: i) la circostanza che il progetto sia stato sottoposto all'esame caso per caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92 è irrilevante; ii) la circostanza che la determinazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, ai fini dell'autorizzazione primaria, sia stata adottata dopo il rilascio dell'autorizzazione secondaria e contemporaneamente alla decisione sull'autorizzazione primaria è anch'essa irrilevante; iii) se il diritto dell'Unione non richiede in generale il rinvio di un termine per impugnare un'autorizzazione secondaria fino al rilascio dell'autorizzazione primaria, ciò deve valere a maggior ragione se il procedimento di contestazione della validità dell'autorizzazione secondaria non contiene alcun motivo di ricorso avverso l'autorizzazione primaria pertinente con riferimento all'asserita invalidità dell'autorizzazione secondaria; e iv) qualora il ricorrente ometta di chiedere una proroga del termine per impugnare l'autorizzazione secondaria, come richiesto dal diritto nazionale per un ricorso tardivo, non vi è necessità di un'interpretazione conforme.
- 31 Il giudice del rinvio propone di rispondere alla terza questione, nel caso in cui vi si debba rispondere, in modo affermativo. A suo avviso, gli obiettivi dell'accesso alla giustizia sono soddisfatti dal fatto che esiste un termine prevedibile. Il termine generale di cui all'Order 84 delle Rules of the Superior Courts (articolo 84 del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori) determina una sufficiente prevedibilità per i ricorrenti in generale.
- 32 Il giudice del rinvio propone di rispondere alla quarta questione, nel caso in cui vi si debba rispondere, in modo affermativo. A suo avviso, i requisiti della direttiva 92/43 sarebbero significativamente compromessi e la considerazione di altre soluzioni sarebbe artificiosa e non reale, a meno che non vengano ragionevolmente prese in considerazione altre soluzioni effettive, in particolare ubicazioni alternative, se del caso, progetti alternativi, se del caso, o il rifiuto della deroga.
- 33 Il giudice del rinvio propone di rispondere alla quinta questione, nel caso in cui vi si debba rispondere, in modo affermativo. La lettera e lo spirito dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43 corroborano l'interpretazione secondo cui è la stessa decisione di deroga che deve promuovere la protezione della fauna e della flora selvatiche e la conservazione degli habitat naturali. Adottare la decisione di

deroga per altri motivi e poi mitigare tale decisione con misure di protezione non sarebbe conforme alla suddetta disposizione.

- 34 Per quanto riguarda la pertinenza delle questioni sollevate, qualora la risposta alla prima o alla seconda questione fosse negativa, o qualora la risposta alla prima questione fosse affermativa, ma la risposta alla seconda questione rimanesse negativa nonostante l'esistenza di un termine generale, il ricorso dei ricorrenti dovrebbe essere respinto in quanto tardivo. Nel caso in cui il ricorso non fosse tardivo, le risposte alle questioni quarta e quinta determineranno se la licenza in deroga debba essere dichiarata invalida.

DOCUMENTO DI LAVORO